



**Repubblica italiana Del. 355/2010/PAR**

**La Corte dei conti**

**in**

**Sezione regionale di controllo**

**per l'Abruzzo**

nella Camera di consiglio

del 9 novembre 2010

composta dai Magistrati:

Pietro DE FRANCISCIS	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Giovanni MOCCI	Consigliere
Antonio MARRAZZO	Consigliere (relatore)
Oriana CALABRESI	Primo Referendario

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,  
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive  
modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre  
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art.  
27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di  
controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con  
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno  
2008 (G.U. n. 153 del 2.07.08);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Morino ( AQ )**, acquisita al protocollo 603/N4b – Sez. E in data 14 ottobre 2010;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 44/2010, in data 09 novembre 2010, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Antonio MARRAZZO.

#### FATTO

Con la richiamata nota il Sindaco del Comune di Morino (AQ) invocando la facoltà prevista dall'art. 7, comma 8 legge 131/2003 - ai sensi della quale, in presenza di idonei presupposti, determinati soggetti pubblici, tra cui i Sindaci, sono legittimati a chiedere la consulenza della Corte dei conti – sottopone all'esame di questa Sezione il seguente quesito: *"Il Comune di Morino ha costituito, nel 2001, una società a responsabilità limitata partecipata al 91,50%, le restanti quote sono detenute da 46 soci privati non operativi, scelti con evidenza pubblica. La società ha approvato il bilancio dell'anno 2009 con una perdita di € 46.449,00 mentre il capitale sociale ammontava ad € 15.856,00. I bilanci degli ultimi tre esercizi sono stati chiusi in perdita. Il comune ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Premesso che l'art.6 comma 19 della legge 30 luglio 2010 n. 122 recante conversione con modifiche del D.L. 78/2010 recita: "...le*

*amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n.196, non possono, salvo quanto previsto dall'art.2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali."*

*Richiamato peraltro anche l'art.14 comma 32 della medesima legge di conversione: ".....i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società, entro il 31 dicembre 2011, i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni".*

*Considerato che il capitale sociale non è sufficiente a far fronte al ripiano della perdita, che l'unico committente della società è il comune, che ha acquistato beni e servizi dalla stessa, si chiede a codesta rispettabile Corte dei Conti un parere, ai sensi dell'art.7, comma 8, della L.131/2003, circa la possibilità per il comune di effettuare una operazione di ripiano delle perdite, successiva ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge e contestuale messa in liquidazione o se l'unico procedimento attivabile sia quello di messa in liquidazione della società senza il ripiano delle perdite così come consigliato dal revisore dei conti di cui si allega il parere".*

#### DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è disciplinata dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, il cui testo sancisce che " *le Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche i Comuni, Province e Città metropolitane hanno la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri*

*in materia di contabilità pubblica ".*

Le linee-guida emanate dalla Sezione delle Autonomie e la prassi applicativa delle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti che hanno dato seguito a tale disciplina legislativa sono concordi nel ritenere che per la corretta invocazione del potere consultivo, la domanda deve integrare una duplice condizione di ammissibilità, preliminare alla trattazione della domanda stessa.

1. La prima di tali condizioni riguarda la legittimazione attiva del soggetto istante: Amministrazioni Pubbliche munite della potestà di invocare la funzione consultiva e per esse i relativi organi abilitati a sottoscrivere la richiesta di parere alla competente Sezione regionale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali);

2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l'oggetto della questione da sottoporre a parere: questioni generali in materia di contabilità pubblica ( atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare ).

Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l'ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l'emissione del relativo parere da parte della Sezione.

3. In relazione a tale preliminare precisazione, si può affermare, quindi, che l'istanza in questione è ammissibile, sia per ragioni soggettive, poiché proposta dal Sindaco del Comune di Morino e sia per ragioni oggettive, poiché l'oggetto è riconducibile al settore disciplinare della contabilità pubblica, secondo la versione che esso [ settore] ha assunto a seguito delle interrelazioni giuridico-finanziarie nate in nome della riconosciuta capacità di diritto privato degli Enti locali, in dipendenza della quale, per l'appunto, ne è discesa la legittimazione alla costituzione e partecipazione al capitale di società per l'esercizio di pubblici servizi.

4. Definita, pertanto, tale preliminare questione di ammissibilità, nel merito si osserva quanto segue:

il quesito posto dal Sindaco va esaminato alla luce dell'esegesi della recente disciplina - menzionata dal Sindaco stesso tra l'altro - introdotta nell'ordinamento dall'art. 6, comma 19 e dal successivo art. 14, comma 32 del d.l.31 maggio 2010, n. 78 - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge. 30 luglio 2010, n. 122 - , la quale ha sancito:

I) il divieto, anche per i Comuni, di " *effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali* " (art. 6, comma 19);

II) il divieto per " *i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti* " - tra cui è ricompreso il comune di Morino - della costituzione di nuove " *società* ";

III) l'obbligo della conseguente messa in liquidazione ovvero della cessione delle partecipazioni entro la data del " 31 dicembre 2011" per le società preesistenti (*art. 14, comma 32*).

Disposizioni normative, queste, dirette a vincolare i profili di struttura e funzionamento delle società ( private ) a partecipazione pubblica, con evidenti connotazioni di diritto speciale rispetto alle società di diritto comune ( ossia, quelle disciplinate esclusivamente dal codice civile, poiché a capitale interamente privato ).

Premesso, dunque, il nuovo quadro giuridico posto a disciplina delle società con quote di cointeressenza pubblica – peraltro rappresentativo dell'ennesima modifica dell'originaria disciplina di cui agli articoli 112-120 d.lgs. n. 267/2000- passiamo, ora, all'esame del quesito posto dal Sindaco, secondo la graduale ipotesi espressamente formalizzata: "*circa la possibilità per il Comune di:*

- a) effettuare una operazione di ripiano delle perdite;*
- b) successiva ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge;*
- c) contestuale messa in liquidazione.*

Ad avviso di questo Collegio **alcuna operazione finanziaria di ripiano delle perdite d'esercizio appare legittimamente praticabile, in presenza della conclamata perdita di esercizio consecutivamente reiterata, per i tre esercizi sociali precedenti a quello in corso.**

Perdita finanziaria, infatti, il cui volume è stato ben enumerato e descritto nella richiesta di quesito a firma del Sindaco di Morino, per ciascuno degli esercizi del triennio.

Il vincolo frapposto, pertanto, dalla norma del comma in argomento – *comma 19, art. 6* – dispiega i propri effetti anche nel caso di specie,

atteso che la volontà del legislatore è stata proprio quella di accentuare il contenimento della spesa pubblica, scongiurando, di conseguenza, l'evenienza di diffuse sopravvenienze passive nel comparto delle società a partecipazione pubblica, con il conseguente e gravoso onere della copertura a carico dei Comuni, dei relativi disavanzi entro i limiti della quota di spettanza;

- tuttavia, va annotato, nello stesso tempo, che il sistema vincolistico così predisposto, subisce delle eccezioni, per disposizione dello stesso legislatore, il quale al secondo periodo dell'esaminando comma 19 - art. 6 -, attenuando il rigore dell'originario divieto, stabilisce che: "*Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma*";

- quindi, tale eccezione consente il "trasferimento", nell'ipotesi in cui: l'oggetto, posto dallo specifico statuto a scopo sociale, preveda l'espletamento di servizi di pubblico interesse, seppur previa autorizzazione, ovvero la realizzazione di investimenti.

Venendo, infine, all'ultimo dei quesiti posti dal Sindaco, da esaminarsi alla stregua del successivo *comma 32 dell'art. 14 del decreto- legge 78/2010*, ad avviso s del Collegio **ricorrono, nel caso della società mista partecipata dal Comune di Morino, gli estremi per la messa in liquidazione entro la data fissata dal legislatore al 31 dicembre 2011;**

- tuttavia, anche in tal caso, va detto che il legislatore del *decreto legge 78/2010*, con un inciso al *comma 32 – art. 14 -*, ha introdotto, per i Comuni con soglia demografica inferiore ai 30.000 abitanti – come nel caso di Morino - delle eccezioni; infatti, il testo della norma recita: “ *fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* ”;

- tale eccezione salvaguarda le società costituite per lo svolgimento delle finalità istituzionali o per la produzione dei servizi di interesse generale: infatti, il testo del richiamato “ *art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* ” si riferisce alle società che hanno assunto per scopo sociale tali finalità pubbliche;

- ma, ciò che evidenziato al riguardo è soprattutto la sussistenza, nello stesso testo del *comma 32*, di una disposizione che subordina alla pubblicazione di un “ decreto del Ministro per i Rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo”- ( da emanarsi “ *entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* ”), la determinazione delle “ modalità attuative del presente comma, nonché”, ed è il caso di sottolinearlo, l'eventuale

previsione di " ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione ".

- pubblicazione, dunque, che, alla luce di tale ultimo inciso, si pone quale sistematica appendice normativa nel settore delle società a partecipazione pubblica, la cui organica cognizione da parte degli operatori della Pubblica amministrazione appare necessaria per la pedissequa osservanza nella conseguente prassi amministrativa.

**P. Q. M**

**DELIBERA**

che il quesito sottoposto dal **Sindaco del Comune di Morino (AQ)**, al parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune medesimo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 9 novembre 2010.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Antonio MARRAZZO

F.to Pietro DE FRANCISCIS

Depositata in Segreteria il 10/11/2010

per Il Dirigente

Il Coord. Amm.vo

F.to Dott. Alfonsino MOSCA

